

186/VV/2020 - Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte

«Il Consiglio,

- vista la delibera adottata in data 5.3.2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*);

- visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed il DPCM 9 marzo 2020;

- vista la delibera assunta in data 11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*);

- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;

- ritenuto, pertanto, che la **presente delibera debba ritenersi integralmente sostitutiva** di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, innanzi citate;

- **rilevato che** l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto;

- considerato, in particolare, che sulla base dell'art. 83 del citato D.L. è possibile individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove, e distinte, fasi:

- **la prima fase**, dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020, in cui:

- le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1) ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3^[1]; sicchè la regola primaria dettata per questa prima fase è il **rinvio d'ufficio delle udienze**, con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3;

- nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ex art. 83, comma 2 del D.L. citato sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione ed i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p., ovvero i termini di durata delle misure cautelari personali (comma 4);

- è rimessa ai dirigenti degli uffici, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa ai sensi del comma 1 dell'art. 83, l'adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) - f) ed h)^[2], con esclusione, quindi, della misura organizzativa di cui alla lettera g), ovvero del *"rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3"* (art. 83, comma 5 cit.), la quale opererà esclusivamente

nella seconda fase, ovvero successivamente al 15 aprile; in particolare, l'adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7, lett. f) ed h), relative alle udienze civili, consentirà ai giudici, sino al 15 aprile 2020, quanto alla attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione scritta delle "udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti" (lett. h) sia la trattazione mediante "collegamenti da remoto" delle "udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti" (lett. f);

- la **seconda fase**, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell'art. 83, comma 7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati*", nonché "*per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "**adottano** le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) edelle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere **tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7**, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "*rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3*";

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una **duplice esigenza**: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020);

- evidenziato ed apprezzato il **meritevole sforzo profuso** dai dirigenti degli uffici giudiziari, dai magistrati, anche onorari, dall'avvocatura e dal personale amministrativo per conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia, mantenendo quei presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini;

- ritenuto che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*"), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al **lavoro agile**, alla **flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa**, nonché a **strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro** (sistemi di videoconferenza e *call conference*);

- ritenuto che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

- rilevato, tuttavia, che allo stato, risulta che il **personale amministrativo** non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

- ritenuto che le predette difficoltà dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti nella gestione della prima e, soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

- ritenuta l'opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici **linee guida**: sia per la gestione della prima fase (che, allo stato, termina al 15 aprile 2020, salvo intervengano ulteriori proroghe), che per la gestione della seconda fase (che decorre dal 16 aprile 2020), riservando comunque ad una successiva delibera ulteriori specifiche indicazioni per detta seconda fase, tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;

- tutto ciò premesso, si offrono ai dirigenti degli uffici le seguenti.

INDICAZIONI

1. INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

In relazione alla misura della *“adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”* che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari *“per assicurare le finalità di cui al comma 6”* della norma predetta, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di **evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio**, si raccomanda ai dirigenti quanto segue:

QUANTO AL CIVILE:

- a) di invitare i magistrati a **disporre i rinvii** delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili sulla rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in consolle; nonché a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde **evitare ulteriori** rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

- b) di promuovere per le **udienze civili che non possono essere differite** ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo **svolgimento mediante collegamenti da remoto**, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA^[3];
- c) di promuovere, altresì, lo svolgimento delle **udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti** e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta);
- d) per le finalità di cui alle lettere b) e c), di promuovere la stipula di **protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta; onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale si offre in allegato (all. 1 in calce alla delibera) un protocollo relativo alle udienze civili da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta (lett. h), redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;
- e) di prevedere che anche le **camere di consiglio**, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;
- f) di invitare i soggetti chiamati ad emettere la "**dichiarazione di urgenza**", in relazione ai procedimenti civili "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte^[4], a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;
- g) di invitare, comunque, i dirigenti, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, ad incentivare il **deposito in via telematica** delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

QUANTO AL PENALE:

- a) considerato che le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche sono dichiaratamente finalizzate a favorire l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza (come peraltro ampiamente avvenuto nella prima fase), di **invitare i magistrati a ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza**, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio; peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomanda di suggerire modalità che

favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale; nonché a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde **evitare ulteriori** rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

- b) di promuovere per le **udienze penali** non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante **collegamenti da remoto** tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA^[5]; a tal fine si invitano i dirigenti a favorire la stipula di **protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo; onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale si offre in allegato un protocollo per le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P. nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo da remoto, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il Consiglio Nazionale Forense (all. 2 in calce alla presente delibera), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme rimessa ai magistrati;

quanto alle **Corti di assise**, si precisa che la possibilità di realizzare il collegamento da remoto dovrà tener conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera di consiglio quanto all'udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*;

- c) di valutare, stante il combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, e, quindi, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, e, in particolare, **per limitare comunque l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali** che possono favorire il dilagare del contagio, la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo **alla trasmissione degli atti urgenti**; i protocolli o le prassi concordate potranno prevedere che tali atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) **mediante trasmissione con modalità telematiche** (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

QUANTO A ENTRAMBI I SETTORI, CIVILE E PENALE:

in relazione alle ulteriori **misure organizzative previste dall'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n.18/2020** relative alla trattazione degli affari giudiziari da assumersi anche per il periodo compreso tra il 16.4.2020 e il 30.6.2020 (c.d. seconda fase), a cura dei dirigenti degli uffici giudiziari, "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati*" nonché "*d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procurator generale della Repubblica*", **fermo tutto quanto precede circa l'adozione dei rinvii, e l'attuazione delle previsioni di cui alla lettera f) ed h) comma 7 art. 83 cit., si raccomanda:**

- a) quanto alla misura di cui all'**art. 83, comma 7, lett. g)** e, dunque, alla "*previsione*", rimessa ai dirigenti degli uffici, di procedere, a cura dei magistrati, al **rinvio "delle udienze a data successiva al 30 giugno**

2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3", **di assumere detti provvedimenti nel settore penale tempestivamente (anche prima del 15 aprile 2020)** in funzione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, fino al 30 giugno 2020, del corso della prescrizione nonché dei termini di cui agli artt. 303, 308, 309 comma 9, 311 commi 5 e 5-bis, e 324 comma 7 del codice di procedura penale ed agli artt. 24 comma 2 e 27 comma 6 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159; ciò anche tenuto conto della peculiarità della situazione del personale amministrativo nella attuale contingenza, che non può attendere agli adempimenti da remoto;

- b) quanto alla misura di cui sopra, di assumere, comunque, i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il **contrasto all'emergenza epidemiologica** e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.

QUANTO AGLI UFFICI MINORILI

- **in ordine ai rinvii:**

di valutare, tenuto conto della mancanza di strumenti telematici, l'opportunità di individuare come soluzione preferenziale quella di effettuare rinvii fuori udienza onde contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio; peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, civile o penale, si raccomanda di suggerire modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine;

- **in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze civili e delle relative camere di consiglio, nonché delle udienze penali:**

di promuovere le stesse modalità di svolgimento da remoto previste per gli uffici ordinari, in quanto compatibili; ciò anche considerato che i **Componenti privati che integrano i collegi e le camere di consiglio** potranno partecipare all'udienza da remoto, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*; a tale proposito si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nei protocolli civili e penali allegati alla presente delibera.

QUANTO AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

- **in ordine ai rinvii:**

pur considerato che il flusso degli affari di sorveglianza è tra quelli che meno risente della prevedibile riduzione, per effetto dell'eccezione prevista dall'art. 87, comma 3, lett. b) del D.L. n. 18/2020, anche perché caratterizzati, per la maggior parte, dall'interesse del detenuto ad ottenere la delibazione delle proprie istanze, **si raccomanda** di valutare l'opportunità di individuare come soluzione preferenziale quella di effettuare rinvii fuori udienza, onde contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il

rischio di contagio; peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomanda di suggerire modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine;

- in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio:

di promuovere le stesse modalità di svolgimento da remoto previste per gli uffici ordinari; ciò anche considerato che gli **Esperti che integrano i collegi e le camere di consiglio** potranno partecipare all'udienza da remoto, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*; a tale proposito si rimanda alla **specificata indicazione** relativa agli uffici di sorveglianza contenuta nella presentazione del protocollo relativo alle udienze penali allegato alla presente delibera (all. 2).

PER TUTTI GLI UFFICI:

- si raccomanda di assumere i provvedimenti di cui all'art. 83, commi 5) e 6) del D.L. n. 18/2020 **per iscritto** ed attraverso **procedure partecipate**, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici; tale raccomandazione si estende alla misura di cui all'art. 83, comma 7 lett. g) della *"previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3"*.

2. INDICAZIONE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Considerato che occorre realizzare **anche negli uffici giudiziari un equo bilanciamento** tra il lavoro nei presidi per attività essenziali, l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, e la gestione delle ferie, **si invitano i dirigenti degli uffici**, ove gli organici ovvero le situazioni specifiche dei singoli uffici lo suggeriscano o lo impongano:

- a) a predisporre, per il periodo antecedente al 15 aprile 2020 ed eventualmente anche per quello successivo, i **turni dei magistrati** destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.) e le necessarie sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere;

l'adozione di tali provvedimenti dovrà avvenire secondo la seguente procedura, evidentemente semplificata avuto riguardo alle circostanze contingenti:

- i dirigenti dei singoli uffici elaborano i prospetti di organizzazione del lavoro, fissando i turni predetti, previa consultazione, anche in forme telematiche, con i magistrati, assicurando un'equa rotazione

tra tutti i magistrati e, ove possibile, la presenza per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni o materie;

- i prospetti adottati sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti al parere del Consiglio giudiziario che dovrà intervenire, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020)[6];

- i predetti prospetti ed il successivo parere del Consiglio giudiziario sono, quindi, trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione;

- b)** i **magistrati non impegnati nei turni** (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura; la programmazione dell'attività da svolgere anche da remoto potrà essere organizzata tramite i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti ove presenti.

Considerata, inoltre, la riduzione delle attività giudiziarie nel periodo, si raccomanda ai dirigenti degli uffici:

- a)** ad accogliere le domande relative al **godimento di ferie arretrate** presentate dai magistrati, fatte salve indifferibili esigenze di servizio;
- b)** a valutare con i magistrati che abbiano un numero di ferie, maturate e non godute nell'anno 2019 o anche in anni precedenti, eccedente i 20 giorni, **progetti di smaltimento** delle medesime (ovvero della parte eccedente i 20 giorni) nell'attuale fase di sospensione di attività; detti progetti terranno, comunque, conto di indifferibili esigenze di servizio.

3. INDICAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE EMERGENZE DI UFFICI IN PARTICOLARI DIFFICOLTÀ

Laddove, in ragione della situazione contingente, gli uffici si trovino in situazioni di emergenza e nell'impossibilità di garantire attività essenziali, si raccomanda, in considerazione della necessità di limitare la mobilità all'interno del territorio, come imposto dalla normativa emergenziale vigente:

- a)** in via preferenziale, l'assegnazione di un magistrato distrettuale; per la sola contingente fase emergenziale, si presume, in temporanea deroga alle disposizioni della circolare 18 giugno 2018 ed anche rispetto alle assegnazioni già in corso, prevalente rispetto alle altre ipotesi di assegnazione l'esigenza di sostituzione derivante dall'assoluta impossibilità per l'ufficio di destinazione di trattare i procedimenti indifferibili;

b) in deroga all'art. 101 della circolare 18 giugno 2018, l'utilizzo dello strumento dell'**applicazione infradistrettuale**, istituito al quale, come noto, secondo le previsioni della vigente circolare in materia, si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, anche allo scopo di un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dall'integrale copertura del relativo organico.

Per rendere più agevole il ricorso a tale strumento organizzativo, **per la sola contingente fase emergenziale** e, quindi, **fino al 30 giugno 2020**, si prevede, in temporanea deroga a tutte le disposizioni della circolare 18 giugno 2018 (*“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”*), la possibilità per il Presidente della Corte di appello e per il Procuratore Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere - previe idonee forme di consultazione dei magistrati in servizio nel distretto - **con decreto motivato, immediatamente esecutivo**:

- il decreto dovrà indicare le esigenze imprescindibili dell'ufficio di destinazione, con particolare riguardo all'impossibilità per tale ufficio di trattare i procedimenti indifferibili, neanche ricorrendo all'assegnazione interna, la quale, in ragione della contingente emergenza, può essere disposta anche a prescindere dalla vacanza del posto ed anche per singole udienze o singoli procedimenti;
- l'applicazione potrà essere a tempo pieno o parziale e potrà anche avvenire in relazione a singole udienze o a singoli procedimenti;
- in tutti i casi in cui sia possibile, in assenza di attività che richiedano la presenza del magistrato, l'applicazione avrà luogo da remoto, anche con riguardo al momento dell'immissione in possesso, che potrà avvenire secondo modalità a distanza concordate tra il magistrato ed il dirigente dell'ufficio di destinazione;
- all'esito della consultazione, saranno applicati i magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità (che rileverà agli effetti della valutazione del parametro dell'impegno ai sensi della vigente circolare in materia di valutazioni di professionalità);
- qualora nessuno dei magistrati consultati abbia manifestato disponibilità, il magistrato da applicare sarà prescelto in ragione dell'esercizio di compiti uguali, o in subordine, affini a quelli dell'ufficio di destinazione e, in caso di parità di detto requisito, secondo il criterio della maggior vicinanza all'ufficio di destinazione del comune di residenza o di dimora del magistrato interessato, oggetto di comunicazione ed autorizzazione ai sensi della circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio;
- a parità di tali requisiti, verrà prescelto il magistrato che ha minore anzianità nel ruolo;

c) in subordine, resta fermo il ricorso alle **tabelle infradistrettuali**, nel qual caso, per la sola contingente fase emergenziale e, quindi, **fino al 30 giugno 2020**, in temporanea deroga alle disposizioni della suddetta circolare 18 giugno 2018, il decreto che dispone la **supplenza infradistrettuale** o l'**assegnazione congiunta infradistrettuale** è immediatamente esecutivo; il magistrato supplente o coassegnato è individuato, in deroga alle indicazioni presenti nelle tabelle infradistrettuali, secondo i criteri di cui alla lettera b) che precede.

In relazione alle misure organizzative di cui alle **lettere b) e c)**, il **Consiglio giudiziario** dovrà esprimere il proprio parere, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei

termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020)^[7], curandone la tempestiva trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione; nel caso di osservazioni del magistrato interessato (da presentare entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento), il Consiglio giudiziario dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di 10 giorni dalla data in cui pervengono le osservazioni; in caso di parere sfavorevole del Consiglio giudiziario, il decreto perderà l'immediata esecutività, con conseguente cessazione dell'applicazione, della supplenza o dell'assegnazione congiunta eventualmente in corso.

Si raccomanda, infine, di valutare la necessità di far ricorso agli strumenti predetti soprattutto al fine di venire incontro alle esigenze degli **uffici minorili** e degli **uffici di sorveglianza**, notoriamente caratterizzati da organici ridotti e viepiù esposti a difficoltà per il dilatarsi del contagio, che, nell'attuale contingenza, sono rispettivamente impegnati:

- quelli minorili, nella trattazione di *“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio”* ex art. 83 D.L. n. 18/2020,
- quelli di sorveglianza, nella **trattazione degli affari particolarmente urgenti** relativi all'adozione delle misure di cui agli artt. 123 (*“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare”*) e 124 (*“Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà”*) D.L. n. 18/2020.

Infine, quanto agli **uffici minorili**, si raccomanda ai dirigenti degli stessi l'adozione di misure atte a valorizzare, anche per la **magistratura onoraria**, modalità di lavoro da remoto sia in relazione allo svolgimento delle udienze che alla partecipazione alle camere di consiglio, promuovendone, comunque, l'impiego secondo i criteri di flessibilità indicati dalla normativa emergenziale e, quindi, anche in funzione di raccordo con i servizi sociali territoriali, di reperimento di comunità e famiglie affidatarie, di censimento di coppie per l'adozione in vista della necessità di effettuare l'abbinamento nei casi urgenti.

4. CONSIGLI GIUDIZIARI

Visto l'art. 73 D.L. n. 18/2020, secondo cui gli organi collegiali *“possono disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*, i Presidenti dei Consigli Giudiziari, sentiti i componenti, possono organizzare, ove possibile, lo svolgimento di sedute in videoconferenza o comunque con modalità da remoto attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, limitatamente allo svolgimento delle attività connotate da urgenza, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, tenuto conto della sospensione dei termini e della complessiva normativa di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020; dette modalità di deliberazione sono da ritenersi eccezionali in relazione all'attuale contingenza e devono assicurare la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

5. COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Al fine di consentire al Consiglio di acquisire una pronta conoscenza dello stato e delle modalità di organizzazione degli uffici giudiziari nel periodo emergenziale, si raccomanda, altresì, ai dirigenti di **trasmettere** all'indirizzo di posta elettronica **ordinaria** settima-emergenzacovid@cosmag.it i provvedimenti di carattere generale da loro assunti ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettere d) del D.L. 18/2020, nonché quelli adottati – dal 16 aprile 2020 – ai sensi della lettera g) del medesimo art. 83, comma 7; si raccomanda, altresì, di trasmettere le variazioni tabellari temporanee limitate al periodo di emergenza ed i provvedimenti di applicazione, di supplenza e coassegnazione infradistrettuali all'indirizzo di posta elettronica **ordinaria** urgenti@cosmag.it.

6. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ADOZIONE DEI NUOVI PROGETTI TABELLARI E DEI NUOVI PROGETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI REQUIRENTI

a) Considerato, quanto agli adempimenti organizzativi degli uffici giudiziari, che la particolare emergenza consiglia di disporre il differimento dei termini per il deposito delle **tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti** per il triennio 2020- 2022, si dispone che:

- i dirigenti dovranno provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, da effettuarsi, ove necessario, anche con modalità da remoto, entro il 31 ottobre 2020;
- la proposta tabellare dovrà essere depositata, con le modalità dettagliate nella circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2018-2020 di prossima emanazione, entro il 31 dicembre 2020;

resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 bis O.G., decorso il periodo di vigenza delle tabelle, l'efficacia del decreto ministeriale che recepisce le deliberazioni assunte dal C.S.M. sulle proposte dei Presidenti delle Corti di appello è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

b) Ritenuto che le predette motivazioni valgano a differire anche la predisposizione ed adozione dei **progetti organizzativi** da parte degli uffici requirenti di primo e secondo grado, si invitano i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali e presso i Tribunali per i Minorenni, i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione a posticipare l'adozione dei nuovi progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022 fino alla scadenza del termine per l'adozione dei progetti tabellari; fermo restando che la vigenza di quelli approvati è prorogata di diritto fino all'approvazione di quello successivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-bis O.G. e 7 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

considerato, inoltre, che, quanto agli adempimenti organizzativi degli uffici giudiziari, occorre precisare che:

- a) nella presente fase è **sospesa l'attuazione dei programmi di gestione** ex art. 37 della legge n. 111 del 2011, sia per il settore civile che per il settore penale, anche tenuto conto che gli obiettivi ivi indicati dovranno essere modificati avuto riguardo al periodo di sospensione ed ai differimenti imposti dall'emergenza sanitaria;
- b) sono sospese le applicazioni extradistrettuali per le quali è in corso interpello con termini non scaduti (termini per la comunicazione della disponibilità e per la formulazione del parere del consiglio giudiziario);
- c) sono prorogati i termini per la predisposizione delle tabelle feriali: il termine del 20 aprile 2020, già fissato per i dirigenti degli Uffici, è prorogato al 10 giugno; il termine dell'11 maggio 2020, già stabilito per i Consigli giudiziari, è prorogato al 30 giugno; ciò salvo che il protrarsi dell'emergenza non imponga di assumere ulteriori interventi di proroga.

8. RACCOMANDAZIONI FINALI

Considerato tutto quanto precede, appare opportuno:

- a) invitare i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli **applicativi** forniti dal Ministero della Giustizia, in relazione ad uno dei quali ("Microsoft Teams") sono stati messi a disposizione "tutorial" predisposti dalla STO (che riguardano la creazione di un team; la creazione di una riunione immediata; la creazione di una riunione preesistente; la pianificazione di riunioni via outlook), e **pubblicati sulla rete intranet del Consiglio (www.cosmag.it), nell'area dedicata all'emergenza Covid 19;**
- b) invitare i **RID ed i MAGRIF** ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici;
- c) invitare la **Scuola Superiore della Magistratura** ad approntare attività formativa e-learning, in collaborazione con il CSM e con la STO, anche con riferimento alle modalità di utilizzo degli applicativi e degli strumenti tecnici che consentono ai magistrati il lavoro da remoto;

- d) rappresentare al **Ministero della giustizia** e alla **DGSIA** l'esigenza di garantire, con la massima tempestività e continuità, gli strumenti necessari e l'assistenza tecnica dedicata e di promuovere il più possibile il lavoro da remoto anche delle attività del personale amministrativo;
- e) ribadire al **Ministro della giustizia** l'invito, già formulato con le delibere del 5 e dell'11 marzo 2020, a valutare le modifiche delle norme processuali necessarie a favorire, nella presente fase emergenziale, l'utilizzabilità nei procedimenti civili e penali, comprese le camere di consiglio, delle modalità di svolgimento da remoto.

Tanto premesso, e considerato che la presente delibera contiene delle **contingenti deroghe alla normativa ordinamentale vigente** in funzione della necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto,

DELIBERA

- 1) di approvare le presenti linee guida ed i protocolli allegati in calce;
- 2) di approvare le deroghe alla circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 ed alla circolare del 18 giugno 2018 recante "*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*", come precisate e nei limiti temporali di cui alla parte motiva;
- 3) di trasmettere la presente delibera al Ministro della Giustizia, alla Scuola Superiore della Magistratura e al Consiglio Nazionale Forense.

All. 1)

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale

Ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato
4. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro *“modelli consolle CSM/DGSIA/CNF”* un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.
5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati
6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello *“storico del fascicolo”* l'annotazione *“udienza da remoto”*.
7. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
 2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
 3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
 4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
 5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
 6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
 7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- 8.** al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa;
 10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva

difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;
11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT
4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o *dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "*modelli consolle CSM/DGSIA/CNF*" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).

All. 2)

PROTOCOLLI PENALI e COVID19

L'assenza di una compiuta digitalizzazione del processo, il necessario contraddittorio orale per la formazione della prova, la mancanza di un sistema di firma digitale con connesso deposito telematico e, nel contempo, la necessità di impedire occasioni di contagio rendono opportuna l'individuazione di linee guida omogenee per la trattazione delle udienze penali su tutto il territorio nazionale.

I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno coinvolgere l'avvocatura, le forze di polizia, l'amministrazione penitenziaria, predisponendo protocolli che disciplinino lo svolgimento delle udienze, con partecipazione a distanza.

1. Premesse sui sistemi di videoconferenza nel processo penale

L'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La disposizione impone, pertanto, la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

L'articolo non fa distinzione tra la possibilità tecnica e la possibilità/opportunità rispetto al tipo di attività che si deve compiere (ovvero alle ipotesi previste, ad esempio, dall'art. 146 bis co. 1 ter d.a.c.p.p.^[8]). Si tratta, quindi, di una disciplina derogatoria ai casi previsti dall'art. 146 bis d.a.c.p.p. che obbliga alla partecipazione da remoto:

1. nei processi a detenuti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), cpp, anche relativi a reati per i quali sia in libertà;
 2. nel caso degli artt. 294, 309, 391 cpp;
 3. nei casi degli artt. 127 c.p.p. e 666 cpp, quindi sia nel caso del detenuto nel circondario, che a quello del magistrato di sorveglianza che deve andare a sentirlo;
 4. nel caso dell'art. 7 CAM.
2. La disposizione non si applica ai soggetti di cui all'art. 147 bis^[9], se non sono detenuti.

Nei casi di cui al n. 1 è possibile già da oggi la partecipazione da remoto nel rispetto delle modalità previste per la videoconferenza regolata dall'art. 146 bis d.a.c.p.p..

Per quelli delle lett. 2, 3 e 4 è già previsto che le modalità dell'art. 146 d.a.c.p.p. siano rispettate in quanto compatibili - cfr. art. 45, co. 3, d.a.c.p.p. che segue:

Art. 45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza. Testo efficace dal 16 febbraio 2019.

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

Il provvedimento adottato immediatamente dalla DGSIA ha successivamente previsto che le videoconferenze si svolgano, ove possibile, con l'ordinario strumento tecnologico (ovvero i videocollegamenti già allestiti nelle strutture carcerarie e in molte aule di Tribunale), ma in alternativa viene consentito il ricorso a due ulteriori e diversi applicativi messi a disposizione dall'amministrazione per tutti gli utenti del dominio "giustizia" (ma con l'esclusione della magistratura onoraria) ovvero *Skype for Business* e/o *Teams microsoft*, ma solo "laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore (art. 3 del provvedimento).

Il provvedimento nulla dice sul mancato richiamo della seguente disposizione dell'art. 146 bis d.a.c.p.p. che così recita:

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

Si tratta di una prescrizione che deve comunque essere rispettata atteso che, a prescindere dal diverso rango dei provvedimenti, appare impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la presenza di qualcuno presente nel corso della udienza, anche per risolvere qualsiasi problema che si dovesse presentare.

Appare significativo in questo senso valutare che i provvedimenti già adottati in diversi uffici giudiziari subito dopo l'entrata in vigore del decreto hanno tutti previsto la presenza dell'ufficiale di P.G.

Il caso del comma 7 dell'art. 146 bis d.a.c.p.p. (confronto o ricognizione) è molto particolare e sembra un caso della clausola generale del comma 1 ter, per cui il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

Il provvedimento della DGSIA, in ogni caso, ha il merito di fornire agli operatori gli strumenti tecnici necessari attuare nel concreto la previsione del co. 4 bis dell'art. 146 bis norme attuazione che stabilisce che *"in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento"*.

Proprio quest'ultima previsione espressamente richiamata dal D.L. consente di immaginare nuove modalità di gestione delle udienze penali interamente svolte dal Giudice in collegamento con tutte le parti coinvolte dal procedimento.

2. Udienze di convalida dell'arresto davanti al GIP

2.1 Arrestato ristretto in carcere.

In coerenza con le premesse sopra indicata le udienze di convalida potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di *PM, Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato* ed

il video collegamento potrà essere assicurato con gli ordinari sistemi di videocollegamento o, in alternativa, anche con gli applicativi *skype* e *teams*. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il carcere dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.) l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile. Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura di acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottati protocolli dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Genova.

2.2. Arrestato ristretto agli arresti domiciliari

Anche le udienze di convalida per i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di *PM, Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato* ed il video collegamento potrà essere assicurato con gli applicativi *skype* e *teams*. Occorrerà tuttavia prevedere luoghi adatti per il collegamento dell'arrestato ristretto nel proprio domicilio e sono in quest'ipotesi è possibile immaginare che il collegamento possa avvenire dall'ufficio della P.G. che ha eseguito l'arresto. Anche in questo caso la P.G. dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.) l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile.

Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con l'utilizzo di posta elettronica, ma si avrà cura di acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottati protocolli dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Genova.

3. Udienze di convalida dell'arresto e successivo giudizio direttissimo

Anche l'udienza per la presentazione dell'arrestato per la convalida della misura cautelare ed il successivo giudizio direttissimo potrà svolgersi utilizzando gli applicativi *Teams* e *Skype* (e ovviamente attraverso la videoconferenza). L'udienza potrà essere gestita dalla "stanza virtuale" creata dal giudice o dal cancelliere, consentendo il collegamento da remoto del PM, dell'avvocato, del cancelliere, dell'arrestato e della PG che ha operato l'arresto. Nel caso di arrestato ristretto in camera di sicurezza appare opportuno che il collegamento avvenga dall'ufficio della PG che ha eseguito l'arresto. Occorrerà garantire, anche in questo caso, un canale di comunicazione riservato tra difensore e arrestato con sistemi di telefonia fissa o mobile. Nel caso in cui l'arrestato si trovi agli arresti domiciliari, costui potrebbe collegarsi anche dallo studio del difensore, anche se sembra preferibile il collegamento dagli uffici della polizia giudiziaria.

Nell'ipotesi di giudizio direttissimo il pubblico ministero allegherà, nel corso dell'udienza "a distanza", il fascicolo digitale che potrà essere visionato dall'avvocato ed acquisito dal Giudice. Gli atti al difensore potranno essere inviati quindi attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura di acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottati protocolli dal Tribunale di Pavia, dal Tribunale di Genova, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Napoli. Anche il Tribunale di Spoleto ha già sperimentato questo tipo di udienze.

4. I protocolli

La sottoscrizione di Protocolli consentirà di stabilire le modalità per far installare, su pc (fissi o portatili) e/o su dispositivi mobili, il software, liberamente fruibile, Microsoft Teams, con l'indicazione, per ogni avvocato, di un indirizzo di posta NON certificata; da parte delle forze di Polizia consentirà la trasmissione telematica degli atti alle Procure; l'approntamento, presso i comandi ove vi sono Camere di Sicurezza, di almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso) da utilizzare per i collegamenti da remoto in caso di arresti; l'installazione sui computer di tali postazioni, del software TEAMS e la comunicazione di un indirizzo di posta non certificata "collegato" a quella postazione; da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in particolare, consentirà l'approntamento, presso le Casa Circondariali e/o di Reclusione di almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso, oltre alla comunicazione di un indirizzo mail di posta non certificata "collegato" a quella postazione) da utilizzare per i collegamenti da remoto per le audizioni dei detenuti e l'installazione, sui pc di tali postazioni, del software TEAMS.

Si allegano due modelli di protocollo tipo riferiti alle udienze di presentazione per il rito direttissimo e alle udienze di convalida che possono essere adattati alle diverse realtà territoriali. Nel modello di protocollo per le direttissime non viene disciplinata l'ipotesi di istruttoria ex art. 451 c.p.p. che viene lasciata alla valutazione del singolo ufficio.

5. Udienze in camera di consiglio e collegamenti da remoto

Le soluzioni proposte *sub* 2 e 3 che consentono - sulla base delle previsioni del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 come integrato e modificato dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 nonché del 146 bis norme attuazione - la partecipazione da remoto del difensore pongono un apparente problema di rispetto della previsione ex art. 127 co. 6 c.p.p. che prevede che l'udienza debba svolgersi "*senza la presenza del pubblico*".

Il Giudice, invero, non può verificare che presso il luogo in cui è collegato il difensore non siano presenti soggetti esterni al procedimento.

Si tratta, tuttavia, di una questione non dirimente atteso che:

- il Giudice può, al momento dell'apertura dell'udienza, richiedere una esplicita dichiarazione al difensore sull'assenza di soggetti estranei all'udienza;
- l'eventuale presenza di soggetti estranei non comporterebbe nullità della camera di consiglio e comunque non sarebbe deducibile ex art. 182 c.p.p..

I protocolli dovrebbero prevedere che l'avvocato dichiari a verbale, prima di procedere al compimento dell'atto, l'adesione al protocollo con l'esplicito consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto (del resto la stessa partecipazione all'atto in videocollegamento integrerebbe la sanatoria prevista dall'art. 183 lett. b) c.p.p.).

6. L'udienza camerale presso i Tribunali di Sorveglianza

Il flusso degli affari di sorveglianza è tra quelli che meno risentono della riduzione prevista nel periodo cuscinetto anche perché caratterizzati, per la maggior parte, dall'interesse del detenuto ad ottenere deliberazione delle proprie istanze.

Le considerazioni svolte in generale quanto alle udienze camerale possono mutarsi anche per gli affari di interesse della sorveglianza. Procedura in camera di consiglio cd. partecipata, quella della sorveglianza, che prevede già la partecipazione da remoto del detenuto o internato fuori dai soli casi, tipici, di cui all'art. 146 bis d.a.c.p.p. 2.

Procedura la cui particolarità, in termini di maggiore complessità organizzativa rispetto a quanto fin qui considerato con riferimento alle altre procedure di tal fatta, attiene alla composizione dell'organo giudicante, collegiale, "misto", composto da togati e esperti.

Con la conseguenza che occorre, materialmente, garantirne la contestuale presenza, insieme a quella delle altre parti, detenuto, P.M. e difensore.

Ripercorrendo il dato normativo, allora, ossia l'art. 83 co 12 D.L. n. 18/2020~~3~~, l'art. 146 bis d.a.c.p.p., e l'art. 45 co 3 d.a.c.p.p. 4, pare evidente che la copertura offerta dal D.L. 18/2020 si sovrappone, quanto al detenuto e al Tribunale e al magistrato di sorveglianza al disposto codicistico.

Possibile, nel caso di specie, fare riferimento a quanto prevede, per lo svolgimento delle udienze penali tout court il provvedimento DGSIA del 10.3.2020, in aggiunta e in alternativa al ricorso alle forme della videoconferenza di cui all'art. 146 bis d.a.c.p.p.: "in alternativa, ... laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore, e qualora il numero degli imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi consenta la reciproca visibilità", legittimando l'utilizzo dei due ulteriori e diversi applicativi messi a disposizione dall'amministrazione per tutti gli utenti del dominio "giustizia", ovvero Skype for Business e/o Teams microsoft.

La considerazione, già svolta sopra, secondo cui il richiamo all'intero art. 146 bis d.a.c.p.p. -e dunque anche al co. 4 bis: *"in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento"*-consente di gestire le udienze penali tenute dal Giudice in collegamento da remoto con tutte le parti coinvolte dal procedimento.

Possibilità, ovviamente, limitata alla presente congiuntura.

Il possibile puntuale rispetto del disposto dei commi 2, 3, 4, 4-bis e gli aggiustamenti sopra proposti quanto al disposto di cui al co 6 dell'art. 146 bis garantiscono la concreta praticabilità dell'opzione proposta.

La "stanza virtuale" che, quale eccezione alla regola della presenza fisica, in applicazione estensiva dell'art 146 bis disp att c.p.p. è fruibile da tutte le parti, può ben consentire il collegamento da remoto anche per gli stessi componenti del collegio, ivi inclusi gli esperti, che, come "ospiti", possono essere ammessi alla riunione in collegamento da remoto.

Quanto al detenuto, ed alle modalità del suo collegamento, e al difensore, vale tutto quanto già argomentato con riferimento alle udienze di convalida e a quelle del giudizio direttissimo.

In ogni caso il co 12 dell'art. 83 D.L. 18/2020, nel richiamare, in quanto applicabile, il disposto dell'art 146 bis disp att cpp, fa sì che una volta ottemperato agli avvisi, preliminari, da parte del Presidente, e rispettate le modalità ivi descritte (co 2 e 3 dell'art. 146 bis) l'equiparazione della "stanza virtuale" ad aula di udienza non è escluso possa valere anche per i componenti del collegio, togati e esperti, purchè collegati in contemporanea.

E senza che rilevi il luogo, fisico, da cui ciascuno si collega (accorate le richieste in questo senso dei Presidenti interpellati, che hanno attestato l'impossibilità di comporre molti dei collegi se non con modalità da remoto).

Si è peraltro premesso che gli strumenti messi a disposizione del Ministero e la piattaforma Teams in particolare consentono agilmente la condivisione, in tempo reale, di documenti che eventualmente la difesa voglia esibire, e la loro pronta condivisione.

Altrettanto è a dirsi della collegialità, anche in fase di decisione, che può bene essere intesa come condivisione della decisione sulla base delle risultanze istruttorie in unica "stanza virtuale".

Del resto apparirebbe poco conforme allo spirito della legge consentire lo svolgimento di udienze camerale con collegamenti da remoto di detenuti e difensori, obbligando il collegio alla compresenza fisica nello stesso luogo.

Non appare, peraltro, configurabile alcuna nullità assoluta ed insanabile di cui all'art 178 co 1 lett a) tenuto conto che tale disposizione si riferisce alle condizioni di capacità del giudice, e al numero dei giudici (attestabili dal Presidente e dal cancelliere anche da remoto), e non anche al luogo fisico dove gli stessi si trovino.

Ferma restando ovviamente la possibilità che i protocolli in concreto prevedano quanto già dedotto al punto 5 con generico riferimento alle udienze da remoto.

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

Protocollo condiviso da

Tribunale ordinario di X

Procura della Repubblica presso il Tribunale di X

Ordine degli Avvocati di X

Camera penale di X

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di XX

e con la Questura di X, il Comando CC di X e il Comando GdF di X

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza

delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di sistemi di collegamento da remoto.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

Protocollo condiviso da

Tribunale ordinario di X

Procura della Repubblica presso il Tribunale di X

Ordine degli Avvocati di X

Camera penale di X

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di XX

e con la Questura di X, il Comando CC di X e il Comando GdF di X

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D..L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 , la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono in videoconferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione al difensore (attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

11. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "*stanza virtuale*" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "*stanza virtuale*" attivata in "*Teams*".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il

microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.».

[1] I casi previsti dal comma 3 sono i seguenti:

“a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

[2] Il comma 7 cit. prevede: “Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

[3] Cfr. a tal proposito il provvedimento emanato dal Direttore del DOG in data 21.3.2020, che, all'art. 2 ("Svolgimento delle udienze civili"), prevede: *"Nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):*

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

[4] Tale disposizione riguarda *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"* e prevede che *"In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*.

[5] Cfr. a tal proposito il provvedimento emanato dal Direttore del DOG in data 21.3.2020, il quale all'art. 3 ("Svolgimento delle udienze penali") prevede: *"Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità".

[6] Tale norma così statuisce in materia di *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*: *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate*

istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".

[7] Cfr. nota n. 6.

[8] Art. 146 - bis (Partecipazione al dibattimento a distanza) 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.

1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto

[9]Art. 147-bis. (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. 2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame.